

**Cass., Sez. II, Ord., 19 settembre 2023, n. 26843**

**OMISSIS**

***Svolgimento del processo***

Con ordinanza del 5.7.2021, il Tribunale di *omissis* ha respinto l'opposizione proposta dall'avv. A.A. avverso il decreto di liquidazione emesso dallo stesso Tribunale - Sez. immigrazione per l'attività svolta in favore di B.B., ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un giudizio avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale.

Nel confermare il decreto di liquidazione, il Tribunale di *omissis* ha ritenuto congrua la liquidazione di Euro 500,00 per la fase di studio e la fase introduttiva, mentre non ha liquidato la fase istruttoria in quanto il ricorrente si era limitato a produrre un certificato medico, né la fase decisoria in quanto le note conclusive si erano limitate a riportare il contenuto del ricorso.

La cassazione dell'ordinanza è stata chiesta dall'Avv. A.A. sulla base di due motivi di ricorso.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

***Motivi della decisione***

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c., e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della liquidazione, che all'udienza del 5 giugno 2018 era stata disposta l'audizione del ricorrente e depositato un certificato medico attestante le torture subite da richiedente la protezione internazionale - documentazione rilevante ai fini della prova - ed erano state depositate note conclusive, con la conseguenza che la mancata liquidazione della fase istruttoria e decisoria avrebbe determinato un compenso non congruo per il difensore.

Il motivo è fondato.

Ha errato il Tribunale a non liquidare la fase istruttoria, che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comprende le richieste di prova e le attività difensive rilevanti per la formazione della prova, come la certificazione medica attestante le torture subite dal richiedente la protezione internazionale.

Parimenti, la precisazione delle conclusioni rientra tra le attività inerenti la fase decisionali, e, nel caso di specie, vi era stato anche il deposito di note conclusive. Va dato seguito all'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d), ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. Civ, Sez. II, 20.2.2023, n. 5289).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di *omissis* in persona di altro magistrato, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

***P.Q.M.***

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale ordinario di *omissis* in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2023